

N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto l'ordinamento dei consorzi agrari risulta disciplinato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che attribuisce loro la natura di società cooperative a responsabilità limitata.

Si tratta di enti che, in base alla legge speciale, presentano alcune caratteristiche peculiari soprattutto in relazione allo statuto - tipo, da adottarsi obbligatoriamente, il cui contenuto risulta predeterminato in via normativa.

Del resto, l'attività pubblicistica dell'organizzazione consortile collegata alle cosiddette gestioni speciali esercitate in nome e per conto dello Stato (distribuzione dei generi alimentari, ammasso del grano, eccetera) poteva giustificare tale impianto normativo.

In ogni caso, la comparazione tra la normativa speciale e quella generale sulla cooperazione non evidenzia differenze di particolare significato se non quelle previste dal citato decreto legislativo n. 1235 del 1948 in ordine all'adesione all'organismo di secondo grado, al valore nominale delle quote di partecipazione dei soci, alla costituzione di un apposito ruolo nazionale dei dirigenti, alle modalità per la elezione dei rappresentanti delle categorie del personale negli organi di amministrazione e per le modificazioni statutarie.

La presente iniziativa legislativa si propone di ricondurre la disciplina dei consorzi agrari nell'ambito della ordinaria normativa sulla cooperazione, prevedendo soltanto di salvaguardare, in una ottica di continuità, l'uso della denominazione e la dimensione territoriale che deve essere almeno di livello provinciale.

In proposito, l'articolo 1 prevede l'abrogazione della normativa speciale e l'articolo 3 riserva la denominazione di consorzio agrario

soltanto alle società già costituite in base alla precedente disciplina.

Relativamente alle autorizzazioni, alla vigilanza ed ai controlli sulla gestione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale stabilite sia dal codice civile che dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, l'articolo 4 dispone che il soggetto attivo della vigilanza possa continuare ad essere il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, sia pure con una forte accentuazione del ruolo delle regioni attraverso il Comitato permanente di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Particolare attenzione merita la considerazione della situazione attuale dell'organizzazione consortile che vede una minoranza in equilibrio economico-finanziario (25 consorzi in amministrazione ordinaria e 6 in gestione commissariale) mentre gli altri 43 consorzi risultano assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Al riguardo, il disegno di legge, all'articolo 5, intende intervenire sul procedimento che consente la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa sollecitando il ricorso a strumenti quali la proposta di concordato e le cessioni di azienda, al fine di realizzare il medesimo scopo di non fare disperdere un patrimonio risalente alla metà del secolo scorso.

L'obiettivo di risanare e rilanciare il sistema consortile nel suo complesso passa necessariamente attraverso la definitiva regolazione dei rapporti di credito vantati nei confronti dello Stato a seguito dalle gestioni speciali.

Per i crediti derivanti dalle gestioni ammassi dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano negli anni

1962-63 e 1963-64, l'articolo 8 dispone l'estinzione del debito dello Stato verso i consorzi agrari, quale risulta dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente (leggasi «dell'agricoltura e delle foreste»).

Si osserva che nel passato alcuni consorzi agrari, soprattutto operanti nelle aree meridionali e nelle isole, hanno ceduto i loro crediti alla Federconsorzi a saldo di debiti maturati verso la Federazione medesima; questi crediti ceduti non sono interessati dal presente provvedimento per motivi legati anche alla definizione della nota vicenda giudiziaria che vede la procura di Perugia impegnata a pronunciarsi sulla validità di tali cessioni.

La mancata riscossione del credito maturato ormai da oltre trenta anni costituisce una delle cause della crisi della rete consortile; l'ulteriore ritardo nel pagamento del credito rischia di ripercuotersi rovinosamente sui bilanci dei consorzi agrari i quali sono costretti ad indebitarsi per fronteggiare le inadempienze.

Di qui l'urgenza di adottare un provvedimento che possa contribuire a riportare equilibrio nei bilanci dei consorzi agrari i quali continuano a svolgere funzioni di particolare rilievo.

D'altra parte soltanto con la legge finanziaria per il 1995 è stato previsto un apposito capitolo per far fronte a questa categoria di crediti.

Per soddisfare i crediti vantati dai consorzi agrari che sono rimasti titolari dei crediti e non ne hanno disposto alcuna cessione, è prevista l'emissione annuale di titoli di Stato, nel limite di un importo massimo di 1.000 miliardi di lire, cifra che rappresenta il debito calcolato ed accertato al 31 dicembre 1996; le caratteristiche dei titoli di Sta-

to, compresi la durata, il tasso di interesse, l'inizio del godimento (non anteriore al 1° gennaio 1997), le modalità e le procedure di assegnazione, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

La definizione della situazione debitoria si rende necessaria per fissare con certezza, nei limiti della copertura finanziaria di 1.000 miliardi di lire per l'anno 1996, disponibile nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, un debito ormai trentennale dello Stato.

Secondo l'articolo 8, le eventuali sopravvenienze attive che possano derivare ai consorzi agrari dall'applicazione del presente provvedimento saranno contabilizzate alla scadenza dei titoli di Stato secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 6 del disegno di legge si propone di sviluppare la diffusione delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione dei prodotti agricoli, favorendo la costituzione di appositi consorzi tra le società cooperative, le associazioni dei produttori ed i consorzi agrari.

Del resto, la leva dei servizi di sviluppo agricolo assume attualmente un carattere strategico per l'intervento pubblico nel settore primario in risposta all'accresciuta competizione sui mercati europeo ed internazionale ed ai nuovi compiti sociali ed ambientali che l'agricoltura è chiamata a svolgere.

Si tratta, in ogni caso, di una esigenza avvertita dalle imprese agricole che devono essere sostenute per orientare la propria attività verso produzioni competitive e remunerative soprattutto in termini di qualità.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI
CONSORZI AGRARI

Art. 1.

(Natura giuridica ed abrogazione di norme)

1. I consorzi agrari, disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge e, per quanto non è ivi disposto, dalle disposizioni del libro quinto, titolo sesto, capo primo, del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

2. Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonchè l'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, e successive modificazioni, nella parte in cui affida la vigilanza sui consorzi agrari alla Regione siciliana.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonchè alla predisposizione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè di

anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservata esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal presente titolo. Nel caso in cui il consorzio agrario venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa la denominazione viene meno con la cessazione dell'attività, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. La vigilanza prevista dalla normativa vigente sulle società cooperative continua ad essere esercitata nei confronti dei consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attraverso ispezioni ordinarie, effettuate con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e straordinarie.

2. Le modalità e i criteri operativi relativi all'esercizio della vigilanza sono definiti d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle

assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Tutti gli atti, adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che importino trasferimento di diritti o di obbligazioni tra i consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni ivi contenute, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata autorizzata la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia intervenuta cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario operante nella stessa regione o in regione limitrofa. Il consorzio cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui al citato articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 1942, o alle cessioni di cui al comma 4 del presente articolo, comportino effetti sui livelli occupazionali, il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di trattamento di integrazione salariale già usufruiti dai consorzi preesistenti alla cessione o dal singolo consorzio prima della ristrutturazione.

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 6.

(Servizi di sviluppo agricolo)

1. Allo scopo di migliorare la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed incrementare la valorizzazione dei prodotti agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere la costituzione di consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, ai quali possono partecipare i consorzi agrari, le società cooperative agricole e le associazioni di produttori agricoli riconosciute, operanti nella regione o provincia autonoma.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di collaudo, di divulgazione e di trasferimento delle nuove tecnologie di produzione, delle biotecnologie, delle conoscenze in materia di utilizzazione dei mezzi tecnici in collaborazione con gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I finanziamenti, assistiti dalle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, destinati a sostenere i servizi di cui al presente articolo, sono estesi ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 e vengono utilizzati attraverso la predisposizione di piani specifici, di rilevanza nazionale, regionale o interregionale, e di appositi accordi di programma stipulati tra l'Amministrazione pubblica competente ed i consorzi predetti.

Art. 7.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili e di vendita in blocco di beni mobili, disposte ai sensi dell'articolo 210 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, è attribuito il diritto di prelazione ai consorzi agrari operanti nell'ambito delle province limitrofe. Qualora detti consorzi non esercitano tale diritto, lo stesso può essere esercitato dalle società cooperative agricole operanti nella regione con priorità per le società cooperative che partecipano ai consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, semprechè riguardi il complesso dei beni, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, e dei quali gli stessi consorzi agrari sono attualmente titolari, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro all'epoca competente, ivi comprese le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi e fino alla data 31 dicembre 1996, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi agrari di titoli di Stato, da parte del Ministero del tesoro, su conforme richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli

di Stato fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1997, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 e valutato in lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le eventuali sopravvenienze attive, che deriveranno ai consorzi agrari dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno determinate ai fini fiscali in base alla scadenza dei titoli di Stato consegnati ai consorzi e contabilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

